

tore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascerà in carta libera e senza spesa l'elenco, da esso firmato, dei possessori dei beni che gli saranno indicati dall'esattore, ed il conservatore delle ipoteche gli rilascerà, pure da esso firmato, in carta libera e senza spesa l'elenco dei creditori che dai registri risulteranno avere iscrizione ipotecaria sui detti beni e del rispettivo loro domicilio, notificato all'ufficio delle ipoteche.

« L'esattore non avrà altra responsabilità che quella derivante dal doversi uniformare, nella trasmissione degli avvisi d'asta, alle risultanze degli elenchi contemplati in questo articolo, i quali dovranno essere di data non anteriore a dieci giorni dal primo avviso di asta.

« L'esattore proverà al sindaco, prima dell'asta, di avere impostato gli avvisi d'asta, a norma di quest'articolo; l'inserzione dell'avviso nella gazzetta provinciale tiene luogo di notificazione anche ai creditori le cui iscrizioni fossero state prese dopo che il conservatore delle ipoteche rilasciò l'elenco dei creditori e del domicilio. »

CANCELLIERI. Io ringrazio la Commissione che nella nuova redazione si è occupata di provvedere a taluno degl'inconvenienti che ieri ebbi l'onore di rilevare. Però desidererei che fosse meglio assicurata l'epoca nella quale deve essere data comunicazione ai creditori iscritti dell'avviso d'asta. Si è detto soltanto che l'esattore ha l'obbligo di far constare al sindaco che si sia impostata la lettera d'avviso ai creditori; ma si può impostare anche oggi per una vendita che deve farsi domani. Naturalmente la Commissione deve avere avuto il concetto che l'avviso debba essere comunicato ai creditori in tempo utile, perchè possano, volendo, trovarsi presenti alla vendita; altrimenti non vedrei lo scopo di cotesta comunicazione, che si farebbe senza alcun termine determinato.

Proporrei in conseguenza che la comunicazione in discorso sia fatta in modo che resti il tempo di venti giorni liberi, perchè i creditori possano, volendo, intervenire ed essere presenti alla vendita. Oltre a questo, pregherei la Commissione di sopprimere la parola *anche* nell'ultimo comma del nuovo articolo, dove dice: che la pubblicazione nella gazzetta ufficiale tien luogo di notificazione *anche* agli altri creditori che non si trovavano precedentemente iscritti. Questa parola *anche* mi pare superflua, e forse conservandosi potrebbe nascere il dubbio che la semplice pubblicazione nella gazzetta ufficiale valga come notificazione non solo ai creditori iscritti che dovevano essere avvisati, ma eziandio a quelli che non avessero fatta precedente iscrizione.

In conclusione, per completare il concetto del nuovo articolo, mi parrebbe necessario determinarsi l'epoca nella quale debba essere mandato l'avviso per mezzo di comunicazione, che si vuol fare anche per lettera ai

creditori iscritti, affinchè giunga loro in tempo utile per essere presenti alla vendita.

Oltre a ciò reputo conveniente sopprimersi la parola *anche* nell'ultimo inciso.

VILLA PERNICE, relatore. Quanto alla prima osservazione la Commissione non avrebbe alcuna difficoltà che fosse indicato un termine il quale potrebbe essere lo stesso dei venti giorni fissato dall'articolo per la pubblicazione degli avvisi d'asta.

Quanto alla seconda osservazione, mi perdoni l'onorevole Cancellieri, pare un'osservazione sofisticata piuttosto che essenziale, inquantochè la parola *anche* non sembra possa interpretarsi nel concetto che l'onorevole Cancellieri le ha voluto attribuire. La parola *anche* messa in quel luogo vale pel caso contemplato in quell'inciso, ma non fa regola per gli altri casi antecedenti. La Commissione quindi non crederebbe di sopprimere questa parola.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, io do nuovamente lettura dell'articolo 42 nella sua ultima forma, indi lo metto ai voti:

« L'avviso d'asta per la vendita degli immobili si trascrive gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, e quindi si pubblica nel comune, nel capoluogo del circondario e della provincia, e si inserisce nella gazzetta in cui si pubblicano gli avvisi ufficiali della provincia, venti giorni prima del giorno fissato per la vendita; contiene oltre all'ora, al giorno ed al luogo nel quale si terrà l'asta, il nome, il cognome e la paternità del debitore, la descrizione degli immobili da venderli, le indicazioni catastali, l'estensione e il valore censuario e la rendita.

« L'esattore dovrà mandare per mezzo postale con raccomandazione l'avviso d'asta al debitore, ai direttari ed usufruttuari dei beni da venderli, in quanto risultino dai registri del censo ed ai creditori aventi ipoteca su di essi.

« L'avviso sarà diretto prima di venti giorni sopra indicati al domicilio dei destinatari, e sarà diretto ai domiciliatari quanto a quei creditori ipotecari che abbiano eletto diverso domicilio in esecuzione del paragrafo 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, ecc. »

Il resto come fu letto dal relatore.

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

Parimente l'articolo 43 fu rinviato alla Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. All'articolo 43 non venne mandato per iscritto che un emendamento solo, e questo è dell'onorevole Cancellieri, il quale avrebbe voluto fossero indicati come da dedursi dal capitale i pesi afficienti lo stabile da venderli.

Una voce a sinistra. Poi l'ha modificato.

VILLA PERNICE, relatore. Questa era la prima proposta dell'onorevole Cancellieri.

L'onorevole Morpurgo indicò un errore nella cita-